



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 3 novembre 2020

Sintesi decreto Ristori 2 di 4

DL 28 ottobre 2020 n. 137 – In GU 269 del 25 ottobre 2020.

Il cosiddetto **Decreto Ristori** "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" **è in vigore dal 29 ottobre 2020**, vediamo una sintesi delle novità di maggior interesse relativi all'ambito di interesse del nostro sito.

ART. 4 Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa

Sospese le procedure esecutive fino al 31 dicembre 2020, con inefficacia di ogni procedura avviata nei giorni immediatamente precedenti al decreto che erano rimasti scoperti.

ART. 5 Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura

Sostanzialmente sono stati rifinanziati i fondi esistenti e riaperti alcuni termini per le misure di sostegno.

ART. 7 Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, **contributi a fondo perduto** a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Sarà un decreto del Ministro delle politiche agricole a definire la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici.

ART. 8 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Per le imprese operanti nei settori **riportati nella tabella di cui all'Allegato 1** al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda spetta, nella misura già prevista, con riferimento a ciascuno dei **mesi di ottobre, novembre e dicembre**.

ART. 9 Cancellazione della seconda rata IMU

Non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa ad immobili e pertinenze in cui si esercitano le attività di cui all'allegato 1, *a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.*

ART. 10 Proroga del termine per la presentazione del modello 770

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno di imposta 2019, **è prorogato al 10 dicembre 2020**.

ART. 12 Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga **per una durata massima di sei settimane**.

Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso **tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021**, con causale COVID le 6 settimane costituiscono durata massima che si può richiedere.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.

Questo ulteriore periodo è riconosciuto ai datori di lavoro ai quali sia stato autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane ed ai datori di lavoro dei settori interessati ai provvedimenti di chiusura delle attività di cui all'ultimo DPCM.

RICORDA:

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

- a) **al 9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto **una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento**;
- b) **al 18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Tale contributo non è dovuto:

- per riduzioni di fatturato pari o superiori al 20%;
- per attività d'impresa iniziate successivamente al 1° gennaio 2019;
- dai datori di lavoro interessati dal DPCM del 24 ottobre per chiusura e limitazione delle attività produttive.

Le domande devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore di questo decreto-legge.

Precluso l'avvio delle *procedure di mobilità* e, a prescindere dal numero dei dipendenti, la facoltà di procedere a licenziamenti per **giustificato motivo oggettivo** fino al **31 gennaio**

2021. Dalla disposizione restano escluse la cessazione definitiva dell'attività, la messa in liquidazione senza continuazione dell'attività ed i licenziamenti a causa di fallimento.

RICORDA:

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i previsti trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile

